



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | DI CARLO | REMO | Presidente | |
| <input type="checkbox"/> | SABATINO | DIEGO | Relatore | |
| <input type="checkbox"/> | MORFINI | CHIARA | Giudice | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 23505/2014
depositato il 18/11/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] 2013
RATA CONS.LE

contro:

AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00100 ROMA

difeso da:

AVV. DI STEFANI STEFANIA
VIA G.P. DA PALESTRINA 19 00100 ROMA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] 2013
RATA CONS.LE

contro:

CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA
VIA DELLE AZALEE 1 00040 ARDEA

difeso da:

AVV. FERRARI GIANFRANCO
VIA METAURO 22 00040 ARDEA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 23505/2014

UDIENZA DEL

30/11/2016 ore 10:00

N°

28776/2016

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15/12/2016

Il Segretario

[Signature]

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA, CONFORME
ALL'ORIGINALE, E' COMPOSTA DI N° 01. FACCIATE
E' AUTENTICA.
ROMA Li 4/01/2017

[Signature]



(segue)

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 23505/2014

UDIENZA DEL

30/11/2016 ore 10:00

[REDACTED]

00184

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso n. 23505/14, depositato in data 18/11/14, [REDACTED] impugna la cartella di pagamento n. [REDACTED] del concessionario per la riscossione, Equitalia Sud s.p.a., emessa a seguito di iscrizione al ruolo delle somme dovute quale quota consortile del Consorzio Lido dei Pini Lupetta per il periodo 2013, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 243,00.


La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore e solleva le seguenti censure: 1. Carenza di legittimazione passiva per non appartenenza all'area consortile; 2. Carenza della qualità di socio del consorzio; 3. Mancato previo riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata.

In data 04/12/14 si è costituito l'ufficio impositore, Consorzio Lido dei Pini Lupetta, depositando documentazione e anche una perizia tecnica, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

In data 09/11/16 si è costituito il concessionario per la riscossione, Equitalia Sud s.p.a., depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza del giorno 30/11/16, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il ricorso non è fondato e va respinto.
 2. - In via preliminare va evidenziato come tutte le censure attengano alla fase precedente dell'accertamento e che tuttavia debbano essere ritenute tempestive perché non vi è prova, ma solo allegazione del concessionario che non ha però dimostrato quanto asserito, della previa notifica dell'atto presupposto.
 3. - Venendo al merito, la censura sulla carenza di legittimazione passiva del ricorrente è del tutto infondata. In fatto, la perizia allegata dal consorzio ha dato prova dell'appartenenza dell'immobile all'area consortile (con che escludendo la fondatezza del primo motivo di doglianza.
- 

00184 ROMA

4. - In diritto, il Consorzio, con l'ampia produzione giurisprudenziale allegata, non solo ha dato prova della sua natura e della sua potestà impositiva, ma ha anche evidenziato come l'adesione sia obbligatoria e quindi non necessiti di alcuna ulteriore atto di volontà del proprietario. Le dette affermazioni permettono quindi di ritenere del tutto infondati gli ulteriori due motivi, riguardanti la mancata adesione del contribuente (che non è necessaria) e la mancata risposta alle sue richieste di chiarimenti (che non incide sulla legittimità dell'atto).

5. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in €. 1.000,00, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.

Così deciso in Roma, il giorno 30/11/16.

Il relatore



Il presidente
